

**REGOLAMENTO (CE) N. 829/2004 DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2004**

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo quanto previsto dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau <sup>(2)</sup>, (accordo sulla pesca) le due parti si sono riunite nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 11 del suddetto accordo. Scopo della riunione era analizzare tutti gli aspetti relativi all'attuazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 <sup>(3)</sup> e della decisione 2001/179/CE <sup>(4)</sup>, per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire negli stessi.
- (2) In esito a tale riunione, il 20 maggio 2003 è stato firmato uno scambio di lettere che fissa alcuni cambiamenti concernenti gli aspetti tecnici nonché le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca e dalla decisione 2001/179/CE.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo.
- (4) È nell'interesse della Comunità approvare un accordo in forma di scambio di lettere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla

<sup>(1)</sup> Parere espresso l'1.4.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 226 del 29.8.1980, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.

pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla decisione 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento.

**Articolo 2**

1. Le possibilità di pesca fissate dall'accordo sulla pesca sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

— Italia	1 776 tsl
— Spagna	1 421 tsl
— Portogallo	1 066 tsl
— Grecia	137 tsl

b) pesca di pesci/cefalopodi:

— Spagna	3 143 tsl
— Italia	786 tsl
— Grecia	471 tsl

c) tonniere con reti da circuizione:

— Spagna	20 unità
— Francia	19 unità
— Italia	1 unità

d) navi con lenze a canna e navi con palangari di superficie:

— Spagna	21 unità
— Francia	5 unità
— Portogallo	4 unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.